



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Venezia, 30/04/2024
Prot. n. 2024/837RI/DR-VE

F.A.Q. I Parte

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 relativa ai "Lavori per la Nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona - Scheda VRB0842, Verona – Località "La Genovesa" Via Apollo. CUP: G33I1600000001; CIG: B10A2D94C9.

FAQ 01. Buongiorno, si chiede di precisare, nel caso di partecipazione in RTI, se l'unico intervento da indicare di cui al criterio A.1 ai fini del raggiungimento del massimo punteggio, potrà appartenere alle referenze di uno solo dei membri dell'RTI, sia esso mandante o mandatario. Analogamente si chiede di precisare, nel caso di partecipazione in RTI, se le attestazioni di cui al criterio C.2.2 ai fini del raggiungimento del massimo punteggio, potranno appartenere ad uno solo dei membri dell'RTI, sia esso mandante o mandatario.

RISPOSTA 01. Si precisa che:

- nel caso di partecipazione in RTI, l'intervento (unico) da indicare per il criterio A.1 potrà appartenere alle referenze e, quindi, potrà essere stato eseguito anche da uno solo dei membri del RTI (mandante o mandatario). L'intervento proposto sarà oggetto di valutazione discrezionale della Commissione di gara, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare, tenuto conto di quanto indicato dall'O.E nella "Scheda A.1" e negli eventuali allegati. In ogni caso, qualora il lavoro presentato sia stato svolto in RTI, al fine della valutazione in merito all'attribuzione del punteggio massimo, è necessario precisare le relative categorie SOA e la quota del lavoro svolto dal concorrente.
- nel caso di partecipazione in RTI, ai fini dell'assegnazione del punteggio le attestazioni di cui al criterio C.2.2 dovranno essere possedute almeno da un membro del raggruppamento (mandante o mandataria).



FAQ 02. Con riferimento al criterio A.1 dell'offerta tecnica, si chiede conferma che sia possibile rappresentare la propria esperienza nell'esecuzione dei lavori ed esperienza nell'impiego della metodologia BIM e AS-BUILT (trattandosi di una metodologia da poco in vigore) ricorrendo a differenti lavori eseguiti in BIM quali scuole, edifici ospedali, ecc.

RISPOSTA 02. In riferimento al criterio A.1, l'operatore economico dovrà illustrare la propria esperienza tramite UN SOLO LAVORO *“rappresentativo della propria capacità a realizzare l'opera e preferibilmente svolto con metodologia BIM, scelto tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento”*.

La valutazione discrezionale dei Commissari sarà effettuata sulla base degli aspetti di valutazione riportati nella Tabella *“Specifiche di dettaglio sui criteri di valutazione”* per il Criterio A.1: Tipologia di intervento; Destinazione d'uso; Dimensioni dell'intervento; Adozione della Metodologia BIM, privilegiandogli interventi che abbiano similitudini con quello oggetto della presente procedura per tipologia di lavorazioni e per destinazione d'uso (caserme, uffici, camerate/alloggi, autorimesse ecc.).

FAQ 03 In riferimento al criterio A.1 dell'OT, si chiede conferma che possano essere valutati lavori simili anche in corso d'opera, in deroga alle previsioni del disciplinare di gara, poiché la scrivente Società sta completando lavori per il Ministero della Difesa riguardanti la realizzazione di caserme.

RISPOSTA 03 Come già specificato al Paragrafo 16 *“OFFERTA TECNICA”* del Disciplinare di Gara, per il CRITERIO A.1 la professionalità e l'esperienza dell'impresa sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, con riferimento a UN LAVORO (da intendersi concluso almeno con l'emissione del relativo certificato di ultimazione lavori). Affinché sia ammissibile, il certificato di ultimazione lavori deve essere emesso entro il termine di presentazione delle offerte (27/05/2024).

FAQ 04 Siamo con la presente a chiedere conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il criterio C2.2, di seguito riportato (estratto di p.46/47 del disciplinare di gara): la Commissione assegnerà il punteggio all'O.E. che risulti in possesso di:

- (2 punti) Attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair *“GIF ESG Rating scheme”*;

- (1 punti) Attestazione dell'adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando organizzazioni che dispongano di un'attestazione di conformità, in corso di validità, come descritta al punto

precedente; Il punteggio sarà attribuito in funzione di quanto dichiarato nella “Scheda C.2.2”.

Se sia da ritenersi equivalente il possesso da parte dell'impresa concorrente l'averne un sistema di gestione integrato sulle norme/prassi/standard: ISO 45001, ISO 14001, SA 8000 e pdr 125 considerato che le norme precedentemente citate prevedono sia l'individuazione di politiche ESG interne all'organizzazione sia l'adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori riguardo gli stessi criteri ESG.

RISPOSTA 04

In riferimento al Criterio C2.2 si chiarisce che:

- il punteggio di DUE punti è assegnato all'operatore economico in possesso di Attestazione/Certificazione facente riferimento specifico alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033, UNI PdR 102 e Programma “Get it fair”;
- il punteggio di UN punto è assegnato all'operatore che attesti l'adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando organizzazioni che dispongano di un'attestazione di conformità, in corso di validità, come descritta al punto precedente. La suddetta attestazione può essere supportata tramite ulteriore documentazione (come, ad esempio, la descrizione del Sistema di Gestione integrato) che il concorrente ritenga idonea a descrivere il soddisfacimento dei requisiti, nel rispetto di indicazioni e limiti di pagine di cui al paragrafo 16 “OFFERTA TECNICA”.

FAQ 05

Con la presente si pone il seguente quesito: Nelle more dell'implementazione della disciplina di cui all'art. 106, comma 3 Dlgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto con l'art. 225, comma 2 Dlgs. 36/2023, la verifica potrà avvenire tramite comunicazione PEC all'indirizzo della Compagnia, qualora non venga indicato dal concorrente in sede di offerta il sito internet presso cui poter verificare la garanzia?

RISPOSTA 05

Si conferma. Come previsto da ANAC con Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente - l'autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell'offerta. Infatti, nella Delibera sopra citata si dispone quanto segue: *“Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del*

concorrente). Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità ... L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.

Ad ogni modo si consiglia di consultare le indicazioni fornite da ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/appalti-fino-al-30-giugno-2024-si-pu%C3%B2-verificare-autenticit%C3%A0-garanzia-fideiussoria-anche-via-pec>.

FAQ 06

Buongiorno, con la presente siamo ad inviare i seguenti quesiti:

- 1) Abbiamo intenzione di partecipare in ATI. La capogruppo può essere l'impresa che possiede più del 50% dell'importo totale di gara, ma non è in possesso della quota maggioritaria della cat. prevalente OG1?
- 2) La quota relativa ai lavori edili (cat. OG1) sarà divisa tra due imprese in possesso di tale categoria. è sufficiente che la white list sia posseduta dall'impresa con la quota maggioritaria della cat. OG1 e che svolgerà i lavori per cui è obbligatoria tale certificazione?
- 3) Tutti i soggetti che partecipano alla procedura di gara devono essere iscritti al portale MePA o è sufficiente che sia iscritta l'impresa capogruppo che caricherà l'offerta?
- 4) La referenza richiesta al punto A dell'offerta tecnica "Professionalità ed esperienza dell'offerente" può essere relativa ad un appalto privato?

RISPOSTA 06

1) Come espressamente previsto dal disciplinare di gara a pagina 13 *“I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.2, devono essere posseduti dal raggruppamento complessivamente, ferma restando la necessità che l'esecutore esegua le lavorazioni che si è impegnato a realizzare entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.”*

2) Come espressamente previsto dal disciplinare di gara a pag. 16 *“L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere una delle prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al citato articolo 1, comma 53”,* sia esso mandante o mandatario.

3) Preliminarmente, si precisa che la gara in oggetto verrà espletata sul Sistema in modalità ASP di Acquisti in rete PA e non sul MePA. Gli OO.EE. che intendono partecipare alla procedura devono essere tutti registrati a Sistema. Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara al punto 1.3 e negli allegati *“Partecipazione ad una Gara - Wiki Acquisti in rete PA”* e *“Regole_Sistema_eProcurement”*.

4) Si conferma la possibilità di presentare un appalto privato.

FAQ 07 In riferimento al criterio a.1 è possibile fare avvalimento del lavoro richiesto ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico?

RISPOSTA 07 Si conferma, secondo quanto disciplinato dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Si precisa, che come espressamente indicato nel disciplinare di gara, - al punto 7, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto indicato, “il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:

- alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

- all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.”

FAQ 08 In caso di partecipazione in RTI, il lavoro oggetto di valutazione ai fini del criterio a.1, può essere stato eseguito sia dalla mandataria che dalla mandante? o a seconda da chi è stato eseguito il punteggio relativo a tale criterio cambia?

RISPOSTA 08 Nel caso di partecipazione in RTI, l'intervento (unico) da indicare per il criterio A.1 può essere stato eseguito anche da uno solo dei membri del RTI (mandante o mandatario). L'intervento proposto sarà oggetto di valutazione discrezionale della Commissione di gara, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare, tenuto conto di quanto indicato dall'O.E nella “Scheda A.1” e negli eventuali allegati.

IL RUP
Marica Cestaro